

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2026, n. 26-2295

**Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. Artt. 7 comma 1 lett. b) e 9, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione schema di patto parasociale ed autorizzazione alla sottoscrizione.**



Seduta N° 146

Adunanza 02 MARZO 2026

Il giorno 02 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

**DGR 26-2295/2026/XII**

**OGGETTO:**

Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. Artt. 7 comma 1 lett. b) e 9, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Approvazione schema di patto parasociale ed autorizzazione alla sottoscrizione.

A relazione di: Chiorino, Bongioanni

La L.R.14/2016 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare l'art.8 della predetta legge regionale dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti.

Le ATL, ai sensi dell'art.10 comma 2 della L.R.14/2016, sono costituite nella forma di società consortile di cui all'art.2615 *ter* del Codice Civile, hanno capitale prevalentemente pubblico, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile e svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art.9 della predetta legge regionale:

1. raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli IAT;
2. forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
3. promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
4. contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
5. favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
6. coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
7. promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Con D.G.R. n. 9-6758 del 20 aprile 2018 è stata approvata la trasformazione di Turismo Torino e Provincia da consorzio a società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 14/2016, con relativo statuto.

Dato atto che la suddetta società, a capitale misto pubblico e privato, è partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 19,16% del capitale sociale, in forza della D.G.R. n. 2-2101/2025/XII del 29 dicembre 2025 ed è in corso un'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento e alla pari, scindibile ad efficacia progressiva da Euro 835.000,00 ad Euro 2.505.000,00, approvata dai soci nell'Assemblea del 5 dicembre 2025 e sottoscritta da Regione Piemonte in proporzione alla partecipazione posseduta per una quota pari a Euro 160.000,00 (D.G.R. n. 7-2044/2025/XII del 22 dicembre 2025).

Con D.G.R. n. 3-1933/2025/XII del 4 dicembre 2025 è stato fornito indirizzo al rappresentante regionale di approvare in sede assembleare le modifiche allo Statuto di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., modifiche poi deliberate nell'Assemblea del 5 dicembre 2025.

Dato atto che, dall'istruttoria svolta dal Settore *"Indirizzi e controlli delle società partecipate"* della Direzione *"Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro"* risulta quanto segue:

- gli artt. 7 comma 1 lett. b) e 9, comma 5, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* prevedono che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano deliberati con provvedimento del competente organo della regione;

- le modifiche statutarie citate hanno modificato gli assetti della *governance* societaria;

- in particolare l'art. 17 stabilisce le modalità di nomina e la composizione dell'organo amministrativo secondo l'articolato seguente: *"17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, su deliberazione dell'Assemblea motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. 17.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione la Regione Piemonte, la Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino hanno il diritto di nominare e revocare, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, un componente ciascuno. La nomina è effettuata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino previa reciproca comunicazione. Il componente nominato dalla Regione Piemonte assume la carica di Presidente e il componente nominato dalla Città di Torino assume la carica di Amministratore Delegato. Nel caso di Amministratore Unico, le relative nomina e revoca spettano alla Regione Piemonte, in accordo con la Città di Torino. 17.3 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi. [...] 17.8 Se prima della scadenza vengono a cessare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione. La sostituzione degli Amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile è riservata ai medesimi Soci che li hanno nominati. 17.9 La rinuncia dell'Amministratore Unico acquista efficacia con l'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Organo Amministrativo"*;

- l'art. 18 dello Statuto disciplina i poteri attribuiti all'organo amministrativo ed in particolare: *"18.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci pubblici, fatta eccezione per i poteri che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. 18.2 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce giusta causa di revoca. 18.3 Il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione all'Amministratore Delegato ed eventualmente al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea. 18.4 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione: a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività; b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di*

esclusione; c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza; d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della Società. La proposta è presentata all'Assemblea dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti; e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della Società; f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della Società; g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società; h. la delibera circa l'adesione della Società ad altri organismi; i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.; j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento dell'oggetto della Società che non siano riservate ad altri Organi";

- l'art. 23 stabilisce le modalità di nomina e la composizione dell'organo di controllo secondo l'articolato seguente: "23.1 L'Organo di Controllo può essere costituito da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. 23.2 Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, alla Città di Torino spetta di nominare direttamente il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale e alla Regione Piemonte spetta di nominare direttamente un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente";

- è stato predisposto, in accordo tra i soci pubblici che detengono la maggioranza delle quote di partecipazione (Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Camera di Commercio di Torino), uno schema di patto parasociale in ordine all'esercizio del controllo pubblico di tipo congiunto su Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., che si allega alla presente deliberazione (allegato n. 1), i cui contenuti possono essere così di seguito sintetizzati:

- la *governance* della società è individuata in un Consiglio di amministrazione composto di cinque componenti, configurazione che rientra tra quelle previste dall'art. 17 comma 1 dello Statuto;
  - un componente ciascuno è nominato direttamente, come già previsto dall'art. 17 comma 1 dello Statuto e dell'art. 2449 c.c. da Regione Piemonte, città di Torino e Città Metropolitana di Torino; il patto stabilisce che un componente, nominato dall'assemblea, è indicato dalla Camera di Commercio di Torino (solo qualora la stessa risulti titolare di una partecipazione non inferiore al 12% del capitale della Società), mentre il restante componente è nominato dall'assemblea;
  - il componente nominato dalla Regione Piemonte assume la carica di Presidente della società, mentre il componente nominato dalla Città di Torino assume la carica di amministratore delegato ai sensi dell'art. 17 comma 2 dello Statuto;
  - i poteri di straordinaria amministrazione sono attribuiti in via congiunta al Presidente e all'Amministratore Delegato della società;
  - all'Amministratore Delegato sono conferiti i principali poteri gestionali, quali ad esempio la predisposizione degli atti di bilancio e programmazione, la cura dell'assetto organizzativo della società e l'adozione dei provvedimenti in materia di personale, nonché l'effettuazione di operazioni gestionali entro limiti di importo definiti;
  - l'Organo di Controllo della Società è costituito da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, come previsto dall'art. 23 comma 1 dello Statuto, dei quali un Sindaco effettivo è nominato direttamente dalla Città di Torino ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, un Sindaco effettivo è nominato direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 del codice civile ed un Sindaco supplente è nominato direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, mentre un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea;
  - il Presidente del Collegio Sindacale è il Sindaco nominato dalla Città di Torino;
- la durata del patto è indicata in 5 anni dalla data della sottoscrizione, è rinnovabile, e prevede eventuali modifiche e disdetta;
- ancorché i soci privati nella società in esame non dispongano di poteri di nomina di cariche sociali né di una quota di capitale, complessivamente considerata tale da esercitare un'influenza determinante sulle scelte della società, i soci pubblici hanno esercitato sinora soltanto un controllo

pubblico per fatti concludenti poiché privo di formalizzazione;

-la definizione di accordi formali tra soci pubblici che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, dei quali è espressione il presente Patto, non solo recepisce i principi di buon andamento, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, configurando procedure certe per l'esercizio del controllo congiunto, ma asseconda la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. CDS, sentenza 789/2019 e della Corte dei Conti (Sezioni Riunite Controllo, deliberazione n. 11/2019) che ha osservato come, a prescindere dalla controversa nozione di "controllo pubblico", *"nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società"*;

- lo schema di patto parasociale in esame è conforme alla normativa, alle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, alle disposizioni statutarie come modificate nella già citata assemblea del 5 dicembre 2025 omissis e agli intendimenti espressi dai citati soci pubblici, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, nel corso delle proprie interlocuzioni e, quindi, può essere approvato;

- alla prima data di scadenza del presente Patto, la Regione Piemonte esprimerà la propria volontà in ordine al rinnovo, a eventuali modifiche o alla disdetta dello stesso, mediante propria deliberazione della giunta regionale assunta ai sensi dei già richiamati artt. 7 comma 1 lett. b) e 9, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'art.9, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, il nuovo schema di patto parasociale relativo all'organizzazione e alla gestione della Società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visti:

- gli artt. 7 comma 1 lett. b) e 9, comma 5, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 *"Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione"*, integrata dalla D.G.R. n. 83-7989 del 18 dicembre 2023 *"Modifiche al Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione"*;

- la D.G.R. n. 37-615/2024 del 20 dicembre 2024 *"D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017"*.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le disposizioni previste nel patto parasociale oggetto di approvazione non comportano oneri a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità

### **DELIBERA**

- di approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", lo schema di patto parasociale tra Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Camera di Commercio di Torino, soci di "*Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.*", finalizzato alla realizzazione del controllo congiunto sulla società, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a procedere alla sottoscrizione del patto parasociale nel testo allegato, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2295-2026-All\_1-Allegato\_1\_PATTO\_PARASOCIALE.pdf

1.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Il presente patto parasociale ("**Patto Parasociale**" o "**Patto**") è stipulato in data \_\_\_\_\_ tra:

Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, C.C.I.A.A. di Torino (collettivamente, "**Soci Pubblici**", o "**Parti**"; singolarmente "**Parte**")

#### **Premesso che**

- a) tra i Soci Pubblici, insieme a 21 soci enti di diritto privato, è costituita Turismo Torino e Provincia s.c.a.r.l. a prevalente capitale pubblico ("**Società**") con funzioni di agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) operante nell'ambito territoriale turisticamente rilevante di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14;
- b) con il presente Patto Parasociale, le Parti intendono regolare alcuni aspetti relativi all'organizzazione e alla gestione della Società.

**Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue**

**- I -**

### **STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ**

#### **1. ORGANO AMMINISTRATIVO**

**1.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.** Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a far sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, l'Organo Amministrativo della Società sia costituito da un Consiglio di Amministrazione che rimanga composto da 5 (cinque) amministratori, dei quali:

- (i) 1 (uno) nominato direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 del codice civile ("**Amministratore nominato dalla Regione Piemonte**");
- (ii) 1 (uno) nominato direttamente dalla Città di Torino ai sensi dell'art. 2449 del codice civile ("**Amministratore nominato dalla Città di Torino**");
- (iii) 1 (uno) nominato direttamente dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 2449 del codice civile ("**Amministratore nominato dalla Città Metropolitana di Torino**");
- (iv) 1 (uno) nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, designato - al ricorrere delle condizioni indicate al successivo punto 1.4. e nel rispetto delle medesime - dalla C.C.I.A.A.;
- (v) 1 (uno) nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

**1.2. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.** Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a far sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale:

- il Presidente della Società sia l'Amministratore nominato dalla Regione Piemonte;
- al Presidente siano attribuiti, in via congiunta con l'Amministratore Delegato, i poteri di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli per il compimento di atti di disposizione del patrimonio immobiliare della Società e concessione di garanzie reali, stipula di mutui e concessione delle relative garanzie, acquisizione, anche in leasing, e vendita di immobili e acquisti e vendite di aziende e/o rami di azienda e/o partecipazioni in altre società o enti, nonché per il compimento di operazioni per importi che eccedono gli importi massimi entro i quali è attribuita competenza libera e disgiunta all'Amministratore Delegato;
- al Presidente siano attribuiti, in via libera e disgiunta, nell'ambito delle competenze di ordinaria amministrazione, tutti i poteri relativi ai rapporti istituzionali della Società con le diverse Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le pubbliche amministrazioni socie;

**1.3. AMMINISTRATORE DELEGATO.** Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a far sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale:

- l'Amministratore Delegato della Società sia l'Amministratore nominato dalla Città di Torino;
- all'Amministratore Delegato così designato siano attribuiti, in via congiunta con il Presidente, i poteri di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli per il compimento di atti di disposizione del patrimonio immobiliare della Società e concessione di garanzie reali, stipula di mutui e concessione delle relative garanzie, acquisizione, anche in leasing, e vendita di immobili e acquisti e vendite di aziende e/o rami di azienda e/o partecipazioni in altre società o enti, nonché per il compimento di operazioni per importi che eccedono gli importi massimi entro i quali è attribuita competenza libera e disgiunta all'Amministratore Delegato;
- all'Amministratore Delegato siano attribuiti, in via libera e disgiunta, nell'ambito delle competenze di ordinaria amministrazione, i poteri al fine di:
  - (i) redigere il progetto di *budget*, il progetto di bilancio e il piano di attività, che deve essere approvato dall'Organo Amministrativo prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
  - (ii) attuare le scelte gestionali e, nell'ambito degli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione, le scelte organizzative relative alla complessiva attività e a tutti i servizi erogati dalla Società;
  - (iii) assumere la responsabilità del monitoraggio sull'andamento economico e finanziario della Società;
  - (iv) curare l'assetto amministrativo e contabile della Società e progettare e implementare la struttura organizzativa;
  - (v) predisporre gli schemi di Regolamenti Interni;
  - (vi) adottare ogni provvedimento relativo a rapporti di lavoro di qualsiasi specie e rappresentare la Società innanzi alle organizzazioni sindacali nelle controversie aventi a oggetto contratti di lavoro dipendente;
  - (vii) provvedere all'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di cui D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., assumendo le responsabilità connesse;
  - (viii) approvare, stipulare, modificare, estinguere e risolvere contratti attivi e passivi, espletando le relative procedure e compiere ogni altra operazione consequenziale, purché rientrante nell'oggetto sociale o comunque strumentali all'esercizio dell'attività della Società, di importo unitario non superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
  - (ix) partecipare a gare, trattative, negoziazioni connesse all'oggetto sociale;
  - (x) effettuare tutte le operazioni a debito, in qualsiasi forma, a esclusione di sottoscrizione di lettere di *patronage*, sui conti correnti della Società, di importo unitario non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
  - (xi) effettuare tutte le operazioni a credito, in qualsiasi forma, sui conti correnti bancari della Società;
  - (xii) esigere, incassare somme da chiunque e per qualsiasi titolo dovute alla Società, rilasciando quietanza; girare per l'incasso e lo sconto qualunque titolo o effetto di commercio emesso o girato da terzi a favore della Società, per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò), firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze; concedere abbuoni e sconti, novazioni, rinnovi e proroghe;
  - (xiii) rinunciare e/o cedere crediti *pro soluto* e *pro solvendo* di importo unitario non superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);

- (xiv) acquisire contributi in conto capitale e in conto esercizio, accettandone le condizioni, sottoscrivendo i necessari documenti rilasciando quietanze;
- (xv) promuovere e sostenere azioni stragiudiziali e giudiziali (civili, penali, amministrative, tributarie) rappresentando la Società in ogni ordine e grado di giurisdizione (anche per giudizi di revocazione e avanti alle magistrature superiori), eleggendo all'uopo domicilio, nominando e revocando avvocati, procuratori alle liti e periti, presentando e revocando querele, denunce, esposti e qualsiasi atto introduttivo di un procedimento penale;
- (xvi) promuovere e accettare arbitrati, designando arbitri e collegi arbitrali;
- (xvii) compiere qualsiasi atto e operazione di carattere amministrativo e fiscale;
- (xviii) transigere le liti e controversie entro importo unitario non superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00) quale maggiore esborso o minore introito per la Società;
- (xix) compiere tutti gli atti di gestione in esecuzione di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e per l'esecuzione degli atti di gestione di competenza degli organi delegati;
- (xx) rappresentare la Società nell'ambito delle attribuzioni delegate;
- (xxi) conferire e revocare procure speciali e mandati, anche con rappresentanza, per singoli atti o categorie di atti, individualmente o congiuntamente ai dirigenti e dipendenti ed a terzi, definendo le specifiche attribuzioni delegate ai procuratori e mandatari;
- (xxii) delegare parte dei propri poteri a dipendenti e terzi, con facoltà di revoca in qualsiasi momento.

**1.4.** Il diritto alla designazione dell'amministratore di nomina assembleare di cui al punto 1.1.(iv) è attribuito alla C.C.I.A.A. a condizione che, alla data di convocazione dell'assemblea per la nomina di tale amministratore, la C.C.I.A.A. risulti titolare di una partecipazione non inferiore al 12% del capitale della Società. La C.C.I.A.A. si impegna a concordare tale designazione con i soci enti di diritto privato che alla data di convocazione dell'assemblea per la nomina dell'amministratore di cui al punto 1.1.(iv), rappresentino, individualmente, una partecipazione non inferiore al 2% del capitale della Società. In caso di mancato accordo tra C.C.I.A.A. e soci enti di diritto privato di cui al periodo che precede, le Parti del Patto non saranno vincolate ad alcuna designazione ai fini della nomina dell'amministratore di cui al punto 1.1.(iv).

**1.5.** Ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché l'amministratore dalla stessa direttamente nominato eserciti i propri diritti di voto in modo tale che le previsioni del Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Ciascuna Parte si impegna a revocare l'amministratore da essa direttamente nominato che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel Patto, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato direttamente dalla Parte che, ai sensi del presente articolo, ha nominato l'amministratore revocato.

**1.6.** Ciascuna Parte si impegna a far sì che l'amministratore nominato dall'Assemblea che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel Patto sia revocato. Ciascuna Parte si impegna a che, in caso di cessazione di amministratore nominato dall'Assemblea, l'amministratore in sostituzione sarà nominato dall'Assemblea su designazione della Parte che, ai sensi del Patto, ha designato l'amministratore cessato.

## **2. ORGANO DI CONTROLLO**

**2.1. COLLEGIO SINDACALE.** Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, l'Organo di Controllo della Società sia costituito da un Collegio Sindacale che rimanga composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, dei quali:

- (xxiii) 1 (un) Sindaco effettivo nominato direttamente dalla Città di Torino ai sensi dell'art. 2449 del codice civile ("**Sindaco nominato della Città di Torino**");

(xxiv) 1 (un) Sindaco effettivo nominato direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 del codice civile;

(xxv) 1 (un) Sindaco supplente nominato direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

Resta inteso che 1 (un) Sindaco effettivo e 1 (un) Sindaco supplente saranno nominati dall'Assemblea.

**2.2. PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.** Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, Presidente del Collegio Sindacale sia il Sindaco nominato dalla Città di Torino.

## **-II-**

### **PREVISIONI ULTERIORI**

#### **3. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE**

**3.1.** Il Patto Parasociale avrà durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

**3.2.** Alla data di prima scadenza, il Patto Parasociale si intenderà tacitamente rinnovato di 5 (cinque) anni, e così ad ogni data di successiva scadenza, in caso di mancata disdetta da parte della Regione Piemonte o della Città di Torino, da trasmettere alle altre Parti almeno 180 (centottanta) giorni precedenti, rispettivamente, alla data di prima scadenza ovvero alla data di ogni successiva scadenza.

**3.3.** È comunque fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere dal Patto Parasociale mediante comunicazione inviata alle altre Parti con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. In tal caso il Patto Parasociale proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

#### **4. INFORMAZIONI RISERVATE**

Le Parti si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni ricevute in relazione al Patto Parasociale e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai rispettivi amministratori, dipendenti, consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che ciascuna di esse non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento di autorità governative, di controllo o altro, aventi giurisdizione su alcuna o tutte le Parti in relazione al Patto Parasociale e alle operazioni in esso previste.

#### **5. COMUNICATI**

Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti di autorità governative, di controllo o altro, aventi giurisdizione su alcuna o tutte le Parti, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o di altra natura, relativamente alla sottoscrizione del Patto Parasociale, alle disposizioni in esso contenute o alle operazioni in esso previste, senza il preventivo consenso scritto della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino e della CCIAA sia in relazione alla forma che in relazione alla sostanza di detti comunicati, restando inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

#### **6. MODIFICHE**

Qualsiasi modifica del Patto Parasociale sarà efficace e vincolante solo ove risulti da atto sottoscritto da tutte le Parti.

#### **7. MODIFICHE NORMATIVE**

Le Parti si impegnano a rinegoziare e revisionare secondo buona fede il Patto Parasociale ove vengano emesse normative, anche regolamentari, che rendano necessarie o anche solo opportune modifiche, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti con il medesimo Patto Parasociale.

## **8. COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione o notifica, richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel Patto Parasociale, deve essere eseguita per iscritto, in lingua italiana a mezzo di posta elettronica certificata, e si intenderà validamente effettuata al ricevimento della stessa:

-se alla Regione Piemonte, presso \_\_\_\_\_; pec

-se alla Città di Torino, presso \_\_\_\_\_, pec

-se alla Città Metropolitana di Torino, presso \_\_\_\_\_, pec

-se alla CCIAA, presso \_\_\_\_\_, pec

---

## **9. TOLLERANZA**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti da altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti le condizioni e termini ivi previsti.

## **10. INVALIDITA' PARZIALE**

Nel caso in cui una o più pattuizioni del Patto Parasociale risultassero invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il contenuto del Patto Parasociale e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione della originaria volontà negoziale delle Parti.

## **11. LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO**

11.1 Il Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana.

11.2 Qualunque controversia comunque e in qualsiasi modo derivante o connessa al Patto Parasociale sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.